

Osservazioni sulla cosiddetta norma salva-stadi

L'incipit dell'art. 55-bis del DL n. 76/2020 sembra espressione di un provvedimento amministrativo piuttosto che di una norma di legge, di cui riporta irrualmente le motivazioni. Queste ultime, generalmente, sono contenute nei lavori preparatori dei testi normativi. I provvedimenti amministrativi, viceversa, contengono sempre le motivazioni essendo espressione di un potere discrezionale.

Nel merito di tali motivazioni, non può non rilevarsi che il consumo di suolo non necessariamente sarebbe evitato collocando il nuovo impianto al posto di quello esistente, perché tali operazioni sono generalmente accompagnate da nuove volumetrie di carattere residenziale e/o commerciale, comportando talvolta modifiche in contesti storicizzati. Quanto all'adeguamento degli impianti esistenti, non è detto che i relativi lavori non siano eseguibili nel rispetto dei loro caratteri di rilievo storico o artistico.

In ogni caso, è singolare che in un testo di legge venga stabilita una gerarchia tra valori costituzionalmente tutelati quali, da un lato la *salute pubblica* (art. 32 Cost.), accostata alla *sicurezza e incolumità pubblica* e, dall'altro, 'l'interesse culturale' (art. 9 Cost.). La nuova norma, inoltre, annullerebbe una serie di articoli del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: peraltro, solo per gli *impianti sportivi*.

Così, per via legislativa si stabilisce la prevalenza di altri interessi pubblicistici su quello relativo alla tutela del patrimonio culturale, che ha

rilievo costituzionale. Ma il contemperamento di interessi pubblicistici, considerati nella concretezza dei singoli casi, costituisce materia precipua dell'attività della Pubblica Amministrazione e va, quindi, risolto nello svolgimento dell'attività amministrativa, non in un testo di legge.

Quanto agli *elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in forme e dimensioni diverse da quella originaria*, si rileva innanzitutto che ancora una volta la norma legislativa compie valutazioni che sono proprie di uno specifico provvedimento amministrativo, in quanto appare formulata in riferimento a un caso concreto, senza alcuna intenzione di disciplinare una determinata materia in modo astratto e generale, come compete ad una legge.

In subordine, si rileva che *elementi strutturali, architettonici o visuali* possono assumere rilievo non solo *a fini testimoniali*, riferibili a un interesse 'relazionale', ma anche a fini espressivi e artistici, riferibili a un interesse 'intrinseco' e collegati ad una condizione di unicità e irripetibilità. In entrambi i casi (interesse testimoniale e interesse artistico), *la conservazione o la riproduzione anche in forme o dimensioni diverse da quella originaria* è inammissibile in presenza di una dichiarazione di interesse culturale sull'opera considerata. In qualche caso è stata operata la riproduzione per preservare l'incolumità del bene. Ma mai *in forme e dimensioni diverse da quella originaria*: gli elementi riprodotti potrebbero, dunque, essere anche più grandi? Oppure tanto piccoli da figurare in un plastico? E perché no, magari in una scatola di montaggio da rivendere agli appassionati di modellistica?

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali è, poi, esplicitamente chiamato in causa per indicare *modalità e forme di conservazione, anche distaccata dal nuovo impianto sportivo, mediante interventi di ristrutturazione o sostituzione edilizia volti alla migliore fruibilità dell'impianto medesimo*. A parte l'errore grammaticale (la *conservazione* è un'attività, non un manufatto che si può *distaccare da un impianto sportivo*), viene qui contemplata la possibilità di operare con interventi sistematici che portino a modifiche irreversibili, fino alla demolizione completa di un impianto sportivo in virtù della prevalenza conferita alla sua *fruibilità* rispetto alla tutela del suo interesse culturale. E tale prevalenza dovrebbe trovare applicazione attraverso l'azione del Ministero direttamente competente sull'interesse culturale dell'impianto e non sulla sua *fruibilità*.

L'annullamento del decreto ministeriale di dichiarazione di interesse culturale su un edificio sembrerebbe inquadarsi in una sorta di autotutela della Pubblica Amministrazione che, però, non può essere attuata con un provvedimento silente legato a un automatismo procedurale. Né si comprende quale forma di pubblicità verrebbe garantita alla cessazione del vincolo.

Passando dall'aspetto architettonico a quello paesaggistico, il testo di legge dichiara esplicitamente la preminenza dell'*esigenza di garantire la funzionalità dell'impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della incolumità pubbliche, nonché dell'adeguamento agli standard internazionali e della sostenibilità economico - finanziaria dell'impianto sulle valutazioni di impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica*. Nuovamente, la preminenza delle suddette esigenze è decretata per via

legislativa piuttosto che valutata per via amministrativa.

Per le osservazioni suesposte, la norma fa sorgere seri dubbi di legittimità costituzionale e sembra, piuttosto, dettata dall'esigenza di dare spazio agli ingenti interessi economici che ruotano attorno allo stadio Franchi in Firenze e ad altre analoghe situazioni, piuttosto che da quella di attuare i fini richiamati dal testo stesso della norma.

Architetto Ugo Carughi
(Presidente Docomomo Italia)

